Sent. n. 12/13
Cont. n. 148c/07
Cron. n. 114/13
Rep. n. 34/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TIVOLI

SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO

in persona del Giudice dott. Marco Piovano,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado, iscritta al n° **148c/2007** RG promossa da:

[redacted] e [redacted], rappresentati e difesi dall'avv. [redacted] e dall'avv. [redacted] per procura posta a margine dell'atto di citazione inoltrato per la notifica il 5.4.2007, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei loro difensori in Riano, [redacted]

ATTORI,

nei confronti di

[redacted] – [redacted] **SRL,** in persona dell'amministratore unico sig. [redacted], rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Zardo e dall'avv. Giobbe Zardo per procura posta a in calce all'atto di citazione in rinnovazione passivo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [redacted] in Tivoli, [redacted]

CONVENUTA, CHIAMANTE IN CAUSA

nonché nei confronti di

[redacted], in persona del legale rappresentante dott. [redacted] rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] per procura posta in calce all'atto di chiamata in causa notificato l'11.2.2008, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del dott. [redacted] in Rignano Flaminio, località [redacted];

CHIAMATA IN CAUSA,

avente ad oggetto: risarcimento danni.

Conclusioni della parte attrice: come da memoria *ex* art. 183, sesto comma n° 1 cpc

Conclusioni della parte chiamata in causa: come da comparsa di costituzione e risposta.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione inoltrato per la notifica il 5.4.2007, [redacted] e [redacted] promuovevano il presente giudizio nei confronti della [redacted] Srl chiedendone la condanna al risarcimento del danno quantificato in €. 335.958,00, ovvero nella misura di giustizia. Sostenevano gli attori di aver pattuito con la società convenuta, a causa del previsto trasferimento del [redacted] in Cina per ragioni di lavoro, l'imballaggio, il trasporto ed il deposito presso il magazzino della [redacted] Srl, di tutti i beni mobili e delle masserizie, nonché della documentazione contabile e fiscale inerente l'attività professionale della [redacted], contenute nella loro abitazione di Spilinbergo, che avevano quindi deciso di porre in vendita; che l'accordo prevedeva, in favore del depositario, un compenso di €. 3.800,00 per l'imballaggio ed il trasporto, e di €. 100,00 mensili per il deposito; che il ritiro dei beni avveniva nei giorni 1, 2, 3 e 4.8.2006 e veniva completato il successivo 24.8.2006; che un incendio, sviluppatosi nei locali della [redacted] Srl in data 4.9.2006, aveva completamente distrutto i loro beni. Su dette basi, chiedevano il risarcimento dei danni nella misura sopra indicata.

Si costituiva tempestivamente in giudizio la [redacted] – [redacted] Srl, la quale, nel contestare i fatti così come descritti dalla parte attrice, deduceva: di aver già curato, in precedenza, su incarico del [redacted], il trasporto di gran parte dei beni di proprietà degli attori in Cina, ove il medesimo [redacted] già risiedeva da circa due anni; di aver con lui concordato, quindi, solo l'imballaggio, il trasporto ed il deposito a Roma di alcuni beni residui, peraltro di modesto valore, contenuti ancora nella casa di Spilimbergo; che il deposito era stato pattuito a titolo gratuito, mentre per il prezzo dell'imballaggio e per il trasporto – visti i precedenti, positivi rapporti – le parti avevano deciso di concordarlo successivamente; di non contestare di aver provveduto all'imballaggio ed al trasporto dei beni ritirati i primi giorni di agosto del 2006, così come indicati dalla parte attrice, ma negava che i beni da lei ritirati in data 24.8.2006, fossero quelli che gli stessi attori avevano elencato. Richiamando la normativa regolamentatrice del deposito a titolo gratuito, la società convenuta chiedeva, in via principale, il rigetto della domanda e, comunque, di essere autorizzata alla chiamata in giudizio della propria compagnia assicuratrice chiedendo di essere da questa manlevata in caso di condanna.

Autorizzata ed effettuata la chiamata, si costituiva infine in giudizio la [redacted], la quale a sua volta: eccepiva l'inoperatività della polizza, ai sensi dell'art. 11 della condizioni generali di contratto che escludevano la copertura in caso di danni causati da atti dolosi di terzi (presupponendo che l'incendio fosse stato doloso), ai sensi dell'art. 6 delle condizioni particolari, che escludeva la copertura per le cose in deposito, fatti salvi i veicoli dei dipendenti, ai sensi dell'art. 12 delle condizioni generali, che escludeva la copertura per i danni, che gli attori affermavano di aver subito, a beni aventi valore artistico; che andavano comunque applicate le franchige previste; che, infine, non sussisteva alcuna responsabilità del proprio assicurato per i fatti accaduti. Chiedeva, quindi, il totale rigetto della domanda.

L'istruttoria si concretizzava nell'interpello degli attori, nella prova per testimoni, nell'acquisizione di documenti, ivi compresi quelli relativi al procedimento penale n° 434/2007 Rgnr, già pendente avanti alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale, avente ad oggetto l'accertamento di responsabilità in ordine all'incendio a seguito del quale erano andati distrutti i beni degli attori.

La vicenda va inquadrata nella previsione normativa degli articoli 1766 e ss cc.

Ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, il deposito dei beni – che è incontestabilmente avvenuto essendo stato ammesso da tutte le parti del giudizio – vada qualificato a titolo gratuito. Ciò per la presunzione *iuris tantum* prescritta nell'art. 1767 cc, non vinta da prova contraria, né possibile di smentita sulla base dell'esercizio dell'attività economica svolta dalla [redacted] Srl, nell'ambito della quale il deposito e la custodia non assumono quella rilevanza tipica tale da farne ritenere l'implicita onerosità, ma costituiscono, invece, solo semplici elementi accessori ed eventuali, ma non l'oggetto specifico dell'attività professionale (Cass. 1495/1973; 359/1993). In altre parole, è emerso dall'istruttoria svolta, come la principale attività della società convenuta fosse quella di imballaggio e trasloco, dovendosi conseguentemente ritenere, quindi, che la diversa attività di deposito, certamente esercitata nel caso di specie, debba essere qualificata semplicemente come attività connessa e funzionale – e gratuita - a quella principale.

Peraltro, la gratuità della prestazione, pur sempre di natura contrattuale, non esclude, in capo al depositario, la sussistenza della responsabilità *ex recepto*, cosicché incombe su di lui l'onere di dar prova della imprevedibilità e inevitabilità dell'evento (Cass. 7363/2000), fermo restando che, in tale caso, ai sensi dell'art. 1768 secondo comma cc, la responsabilità per colpa dovrà essere valutata con minor rigore.

Per il predetto articolo, il depositario deve custodire la cosa con la media diligenza: e ciò induce a prima vista a pensare che egli sia obbligato solo ad una diligente attività di custodia e che la sua obbligazione sia configurabile come una semplice obbligazione di mezzi; parrebbe, cioè, che egli non assuma, come il vettore, il rischio del perimento o della sottrazione o del deterioramento della cosa. Senonché l'art. 1780 cc aggiunge che il depositario è liberato dall'obbligazione di restituire la cosa se la detenzione gli è tolta "... *in conseguenza di un fatto a lui non imputabile* ...": egli è allora inadempiente se non prova che uno specifico fatto gli ha fatto perdere quella detenzione, o ne ha causato il deterioramento o la distruzione. Vale anche qui, perciò, l'art. 1218 cc, ed il criterio della media diligenza, si applica solo dopo che il depositario ha dimostrato la causa *concreta* del perimento, della sottrazione o del deterioramento, (ad esempio l'incendio provocato da un terzo, o l'azione di ladri), e vale solo per escludere o ammettere l'imputabilità della causa

concreta al depositario. Nel caso in esame è sicuro che il perimento delle cose date in deposito sia avvenuto in data 4.9.1996 a seguito dell'incendio, forse doloso, ma le cui effettive cause non sono state mai accertate (cfr. documentazione relativa al procedimento penale) nel corso delle indagini eseguite.

La società convenuta, quindi, non è riuscita a fornire alcuna valida *prova liberatoria* - né riguardo a possibili responsabilità di soggetti terzi, né riguardo al funzionamento di un adeguato impianto antincendio - per cui la sua responsabilità nei confronti degli attori può dirsi acclarata.

Fermo il precedente punto, va ora affrontata la questione relativa ai beni effettivamente andati distrutti. La [redacted] Srl ha riconosciuto (cfr. comparsa di costituzione, pag. 5) di aver eseguito l'imballaggio ed il ritiro dei beni di cui all'elenco allegato al fascicolo degli attori con il n° 2, mentre ha vigorosamente contestato di essersi mai occupata dei beni indicati nell'allegato n° 8, quelli per cui è stato indicato il maggior valore. Rileva il Tribunale che a tale elenco – non qualificabile come documento di valore istruttorio, perché privo di qualsivoglia indicazione circa la sua provenienza – non possa essere attribuito, di per sé, alcun rilievo probatorio, né la veridicità del contenuto dello stesso è stato sottoposto a conferma attraverso le prove orali raccolte, che, tutte, si sono rivelate molto generiche in tal senso. Sotto tale profilo, quindi, gli attori non hanno assolto l'onere su di loro incombente *ex* art. 2697 cc.

Osserva peraltro il Tribunale che l'ammontare dei danni sofferti dalla parte attrice, possa essere valutato in via equitativa *ex* art. 1226 cc, tenendo conto delle seguenti circostanze: il riconoscimento dell'avvenuto deposito dei beni di cui al documento n° 2 del fascicolo degli attori; il comunque avvenuto ritiro di altri beni, ad opera della [redacted] Srl, in data 24.8.2006, dal garage e dalla cantina dei coniugi [redacted]; la stima dei danni, quantificati in €. 45.500,00, eseguita dai periti fiduciari della società assicuratrice (cfr. doc. 4, memoria *ex* art. 183, sesto comma n° 2 cpc della [redacted]). Tali elementi, collegati alle risultanze, sia pur generiche, delle prove testimoniali, fanno ritenere equo un ammontare del risarcimento del danno nella misura di €. 60.000,00, cui dovranno essere aggiunti gli interessi legali dalla data della domanda.

Va poi accolta la domanda di manleva svolta dalla [redacted] Srl nei confronti della società chiamata in causa con la quale intratteneva, all'epoca dei

fatti, una valida polizza n° 052.1009000473. Le eccezioni sollevate dalla [redacted], infatti, debbono essere considerate del tutto insussistenti: quanto all'esonero di cui all'art. 11 delle condizioni generali, esso si verifica soltanto in caso di accertamento (cfr. art. 11, lettera C) di danni causati da atto doloso di terzi, eventualità, come visto, non ricorrente nel nostro caso; quanto all'esonero *ex* art. 6 condizioni particolari di polizza, esso è superato da quanto contenuto nell'allegato 1 della polizza medesima ("*part. 1*", allegato che appare formulato specificatamente e non, come l'allegato 3 contenente le condizioni particolari, sotto forma di modulo-formulario, con la conseguenza che il Tribunale ritiene prevalente il primo rispetto al secondo), ove, tra le cose assicurate, vi sono elencate il "*macchinario, le attrezzature, arredamenti e merci proprie e di terzi*"; quanto, infine, all'esonero di cui all'art. 12 delle condizioni generali, se ne rileva l'inapplicabilità essendo qui pervenuti alla liquidazione del danno in via equitativa, senza alcuno specifico riferimento alla tipologia dei beni andati distrutti e risarciti.

La compagnia va dunque condannata a tenere indenne il proprio assicurato dal pagamento di tutte quelle somme che egli sarà chiamato eventualmente a corrispondere all'avente diritto sulla base della presente decisione.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza della convenuta nei confronti della parte attrice, e della terza chiamata in causa nei confronti della società convenuta, e vengono liquidate, ai sensi del DM 140/2012, come da dispositivo, con una riduzione di 1/3 per quelle in favore degli attori, diminuzione che il Tribunale ritiene equo dover applicare in relazione all'ammontare del risarcimento richiesto rispetto a quello effettivamente riconosciuto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, in persona del Giudice dott. Marco Piovano, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da [redacted] e [redacted] con atto di citazione inoltrato per la notifica il 5.4.2007 nei confronti della [redacted] – [redacted] Srl, nonché sulla domanda di manleva avanzata dalla [redacted] – [redacted] Srl nei confronti della [redacted]

[redacted], ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede:

1) In parziale accoglimento della domanda, condanna la [redacted], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore di [redacted], della somma di €. 60.000,00, oltre interessi come in motivazione;
2) Per l'effetto, condanna la [redacted] Srl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore di [redacted], delle spese di giudizio che liquida nella misura, già ridotta, di €. 544,42 per spese ed di €. 5.000,00 per onorari, oltre ca e iva;
3) In accoglimento della domanda di manleva, condanna la [redacted], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore della [redacted] Srl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, della somma che questa sarà eventualmente chiamata a corrispondere, per sorte e spese, in favore degli aventi diritto, in forza della presente sentenza;
4) Condanna la [redacted], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore della [redacted] Srl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, delle spese di giudizio che liquida in €. 9,43 per spese ed in €. 7.500,00 per onorari, oltre ca e iva.

Castelnuovo di Porto, 18.1.2013

Il Giudice
dott. Marco Piovano

TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione Distaccata di Castelnuovo di Porto
18 GEN 2013
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Elena Bortolini

AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA 2
Registrato in data _____
al n° _____ versati € _____
Castelnuovo di Porto lì _____
Il Cancelliere